



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7572 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di San Donato Val di Comino e Comune di Gallinaro, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabiano Cedrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Alvito, Comune di Fontana Liri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della comunicazione dell'esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte

di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, notificata a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, acquisito al protocollo comunale con protocollo di entrata n. 3092 del 26 aprile 2022, con la quale veniva comunicato al Comune di San Donato Val di Comino l'esclusione per inammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, presentata dal Comune di San Donato Val di Comino come Comune capofila di una aggregazione di Comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro;

- dell’“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, pubblicato in data 20 dicembre 2021;

- dell’“Avviso di modifica dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

- ancora, per quanto di ragione, delle successive fasi di valutazioni delle domande

di finanziamento e delle successive graduatorie provvisorie e finali delle domande ammissibili a finanziamento, degli elenchi regionali definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria e del successivo decreto ministeriale, anche se non ancora conosciuti, nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente;

per la condanna ex art. 30 c.p.a.

della Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande prevista dall'art. 8 dell'Avviso anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di San Donato Val di Comino il 25/8/2022:

- del Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato generale, n. 453 SG datato 7 giugno 2022 e pubblicato in data 23 giugno 2022, e relativi allegati 1,2,3 che ha approvato: - l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti; riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo

provvedimento, nella parte che 1) all'allegato 1 non reca tra le proposte ammesse a valutazione quella dei ricorrenti con il relativo punteggio, 2) all'allegato 2 non reca la stessa tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio, 3) all'allegato 3 non reca la stessa tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio;

- di tutti gli atti conseguenti e presupposti, inclusi eventuali atti e verbali di valutazione, non conosciuti, relativi alla valutazione di esclusione impugnata ed ogni altro atto ove medio tempore intervenuto;

nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e precisamente

- della comunicazione dell'esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, notificata a mezzo pec al Comune di San Donato Val di Comino in data 22 aprile 2022 con nota prot. n. MIC/MIC_SG_PNRR/22/04/2022-0014228-P, acquisito al protocollo comunale con protocollo di entrata n. 3092 del 26 aprile 2022, con la quale veniva comunicato al Comune di San Donato Val di Comino l'esclusione per inammissibilità della domanda di finanziamento numero PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022, presentata dal Comune di San Donato Val di Comino come Comune capofila di una aggregazione di Comuni che comprendeva il medesimo Comune di San Donato Val di Comino ed il Comune di Gallinaro;

- dell'“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività

dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, pubblicato in data 20 dicembre 2021;

- dell'“Avviso di modifica dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

- ancora, per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - ad essere ammesso alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8 dell'Avviso con il relativo punteggio, ed essere inserito nell'allegato 1; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 2 della domanda dei ricorrenti tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio; del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio;

per la condanna ex art. 30 c.p.a.

della Amministrazione intimata a consentire ai comuni ricorrenti - anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della domanda di finanziamento da parte ricorrente - di partecipare al bando di finanziamento e, a tal fine, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.1-2021-000435 e prot. n. 2033965/22 del 14 marzo 2022 alla successiva fase di valutazione di merito delle domande, prevista dall'art. 8

dell'Avviso, con il relativo punteggio, con inserimento della domanda di finanziamento presentata dai ricorrenti nell'allegato 1 tra le proposte ammesse a valutazione, nell'allegato 2 tra le proposte finanziabili per la Regione Lazio e nell'allegato 3 tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Lazio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;

- il nominativo della parte ricorrente;
 - gli estremi dei provvedimenti impugnati;
 - la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi;
 - un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;
- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO